

Gestione di fatto, la prova sta al Fisco

Spetta all'amministrazione finanziaria che voglia far valere la responsabilità di un amministratore di fatto, ai sensi dell'art. 38 c.c., dimostrare che quel soggetto si sia inserito nella gestione societaria, impartendo direttive, condizionando le scelte operative e compiendo atti gestori in modo sistematico e non meramente occasionale.

È il principio stabilito dalla sentenza n. 7/2026 emessa dalla Cgt di II grado della Puglia (presidente Silvestrini, relatore Carra) depositata il 2 gennaio.

Il contenzioso trae origine da verifiche fiscali svolte nei confronti di una asd, dalle quali l'ufficio aveva contestato l'omesso versamento di ii.dd. e Iva.

Gli atti opposti, nello specifico un avviso di accertamento e un atto di contestazione, erano stati notificati sia all'associazione, rimasta inerte, sia al contribuente, ritenuto responsabile in via solidale ai sensi dell'art. 38 c.c., dapprima quale legale rappresentante e, successivamente, quale amministratore di fatto.

Nel ricorso introduttivo, poi reiterato in appello, il contribuente aveva dedotto, tra plurimi motivi, il difetto di prova circa lo svolgimento di un'attività gestoria nel periodo successivo alla cessazione della carica formale. La commissione provinciale aveva rigettato i ricorsi, ritenendo sufficienti gli elementi valorizzati dall'ufficio.

La Corte di II grado pugliese, pur escludendo vizi formali degli atti e confermando la sufficienza della

motivazione per relationem, ha accolto l'appello sul punto centrale della responsabilità personale del contribuente.

Nelle motivazioni, il collegio ribadisce che la responsabilità ex art. 38 c.c. non discende dalla mera titolarità di una carica né da un generico coinvolgimento nell'attività dell'ente, ma richiede la prova di una concreta, continuativa e significativa attività di gestione, riconducibile alla figura dell'amministratore di fatto.

La sentenza sottolinea che l'onus probandi grava sull'amministrazione finanziaria, la quale deve dimostrare l'inserimento stabile del soggetto nella gestione dell'ente, l'esercizio di poteri decisionali e l'effettivo condizionamento delle scelte operative.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n. 19808/2025), la Corte afferma che l'amministrazione deve fornire una prova positiva dell'attività gestoria, non potendo fondare la pretesa su presunzioni generiche o su un mero ruolo di fatto privo di sistematicità. In mancanza di tale prova, la responsabilità personale e solidale non può essere affermata.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, annullando gli atti impugnati e condannando l'Agenzia alle spese di giudizio.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non deriva dalla mera titolarità di una carica, ma dall'attività negoziale concretamente svolta. (...)

L'onere di provare tale attività ricade su chi intende far valere la responsabilità, in questo caso l'Agenzia delle entrate. L'amministrazione finanziaria deve dimostrare che il soggetto si è inserito nella gestione dell'ente, impartendo direttive, condizionando le scelte operative e compiendo atti gestori in modo sistematico e non meramente occasionale. (...) La Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto si basa sull'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive.

L'esercizio deve essere continuativo e significativo (art. 2639 c.c.), anche se non riguarda necessariamente tutti i poteri dell'organo di gestione.

Non è provato, e non risulta dagli atti di causa, che il M. abbia impartito direttive o condizionato scelte operative della associazione, circostanze queste che si verificano quando le funzioni gestorie (svolte in via di fatto) non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e

occasionale, essendo la sistematicità sintomatica dell'assunzione di quelle funzioni.

Peraltro, secondo i giudici di legittimità (...) lo svolgimento di funzioni tipiche dell'amministratore di fatto non presuppone uno svuotamento o un depotenziamento costante e non solo occasionale del ruolo dell'amministratore di diritto, poiché tale svuotamento può assumere valenza indiziaria, ma non costituisce un requisito necessario per il riconoscimento della figura, ben potendo l'amministrazione essere affidata a più persone, con coesistenza di amministratori di diritto e di fatto; in altri termini, l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore dev'essere accertato, in positivo, per l'amministratore di fatto e non, in negativo, rispetto all'amministratore di diritto, fatta salva la rilevanza probatoria anche dei comportamenti di quest'ultimo.

Per le citate motivazioni, tali elementi non sono ravvisabili nel caso de quo poiché l'attività di amministratore di fatto si deve tradurre necessariamente nel compimento di atti concreti attraverso i quali un soggetto privo di nomina regolare interferisce, si sovrappone e si sostituisce alla volontà dell'organo competente influenzando, con la propria volontà sull'andamento della società. (...)